

LA TUTELA DELLA PRIVACY

Conoscete la legge 675 del 31 dicembre 1996? Probabilmente no, anche se negli ultimi tempi sempre più spesso la vostra banca o altre società con le quali siete entrati in contatto di recente vi hanno chiesto il via libera all'utilizzo di dati che riguardano la vostra persona o vostri familiari proprio in virtù di questa legge.

La «675» è infatti la legge di « tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ». Un provvedimento, come ha spiegato in occasione della sua presentazione il ministro di Grazia e Giustizia, Giovanni Maria Flick, che « cambierà in parte il costume del Paese ».

Con il documento di oggi, non solo vi forniamo il testo della legge, ma anche alcuni fac-smile di lettera attraverso i quali potete tutelare i vostri diritti, a cominciare dalla possibilità di vietare l'utilizzo di dati riservati che vi riguardano. Non solo, ma potete anche accertare l'esistenza di dati che vi riguardano nelle banche dati censite, chiederne la modifica o la trattazione in forma anonima.

Altre informazioni sulla legge sulla privacy possono essere reperite su Internet (www.privacy.it) nel sito gestito dalla Polytecnica srl, società privata specializzata nella tutela della privacy. L'intento della Polytecnica è proprio quello di offrire un aiuto ai singoli cittadini e agli addetti ai lavori per applicare correttamente le regole innovative fissate dalla legge, nonché la possibilità di richiedere ad esperti del settore la loro opinione circa l'interpretazione e la pratica applicazione delle nuove norme.

Per quanto riguarda istanze, richieste di chiarimento e informazioni la competenza spetta invece alla Autorità presieduta dal prof. Stefano Rodotà il cui recapito è il seguente:

Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
via Chiesa Nuova 800186 ROMA
tel. 06/68.89.2134 - 5 - 6 - 7 - 8
fax. 06/68.89.2139 - 40

LEGGE 675 DEL 31/12/1996 - CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della

dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone

giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una

pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

2. I dati possiedono:

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro

destinazione.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. Il Garante, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Autorità per

l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante,

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successive

in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base

al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presi-

dente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Autorità per

l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e suc-

cessive in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. Il Garante, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Autorità per

l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante,

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e suc-

cessive in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base

al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presi-

dente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Autorità per

l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

+

lizzati, acquisti, etc., dalle quali si possa individuare l'ambito di trattamenti che possono essere rilevanti).

In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti

Nome, Cognome, Indirizzo, Firma leggibile

Note:

1. Lettera da inviare solo dopo che sarà andato a regime il sistema delle notifiche

2. I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque abbia interesse

3. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può dare delega o procura scritta a persone fisiche o associazioni. In tal caso, la circostanza deve essere esplicitata ed è preferibile allegare fotocopia dell'atto stesso.

Art. 29 - Tutela

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giurisdizionale o con ricorso al Garante. Il

ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità

giurisdizionale.

2. Salvi i casi in cui il decurso del termine esporterebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può

essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La

presentazione del ricorso rende improponibile un ulteriore domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale tra le stesse parti e per il

medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a

mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'

aspiramento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione moti-

va, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnan-

do un termine per la loro adozione; il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate; a cura dell'ufficio del Ga-

ranite; La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigo-

sovero. L'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, en-

tro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigo sovero il titolare o il titolare o l'interessato possono proporre opposizione

alla data del rigo sovero. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. L'ultima provvide nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di

ricorso all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provve-

di.

Art. 27 - Trattamenti soggetti a regime speciale

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici econo-

mici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici sono ammesse quando

siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istitu-

zionali. In tale ultimo caso deve essere data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che

vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violare le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono am-

messe solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giurisdizionale o con ricorso al Garante. Il

ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità

giurisdizionale.

2. Salvi i casi in cui il decurso del termine esporterebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può

essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La

presentazione del ricorso rende improponibile un ulteriore domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale tra le stesse parti e per il

medesimo oggetto.

+